



BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA DI CATEGORIA B)

BANDO AR N. 3/2016

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art. 22;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO lo Statuto dell'Università;
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 759/2016 del 07.03.2016;
VISTO il D.M. n. 102 del 09.03.2011 con il quale l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca banditi ai sensi della Legge 240/2010 è determinato in una somma pari ad € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione;
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 12.04.2011 e del 19.04.2011;
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia "V. Erspamer" del 6 aprile 2014 con la quale è stata approvata la pubblicazione di un bando per un **assegno di ricerca** annuale, rinnovabile, **categoria B) tipologia II** per l'importo di € 19.367,00;
VISTA la copertura economica garantita con fondi di ricerca a disposizione della Prof.ssa Cristina Limatola, nell'ambito del progetto di ricerca: "New strategies to fight against glioma: in vivo studies to reprogram tumor-infiltrating microglia/macrophages";

DISPONE

Art. 1

(Progetto di ricerca)

E' indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B) – Tipo II di cui all'art. 1 del D.R. n. 953 del 26.03.2015.

Titolo della ricerca: "Ruolo dei canali del potassio nell'interazione microglia-glioma" per il settore scientifico disciplinare BIO/09, presso il Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia "Vittorio Erspamer" dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza".

Art. 2

(Durata, rinnovo, ed importo dell'assegno)

L'assegno avrà la durata di 1 anno e potrà essere rinnovato, secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 3 della legge 240/2010.

L'importo lordo annuo è stabilito in € 19.367,00 al lordo degli oneri a carico del beneficiario e sarà erogato in rate mensili.

Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni; in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni; in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007; in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

Art. 3

(Requisiti generali di ammissione)

Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso del **titolo di Dottore di ricerca (PhD) in materie biomediche** o titolo equivalente, o titolo conseguito all'estero riconosciuto equivalente dalla competente Autorità italiana, o, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, o ricercatori con curriculum più avanzato anche per aver ottenuto posizioni strutturate in Università, Enti di ricerca, Istituzioni di ricerca applicata, pubbliche o private, estere o, limitatamente alle posizioni non di ruolo, italiane. E' escluso dalla partecipazione il personale di ruolo dei soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della L. 240/2010.

Ai soli fini della partecipazione alla presente selezione, i titoli di studio conseguiti all'estero potranno essere valutati dalla Commissione.

I candidati in possesso del titolo di studio conseguito all'estero non redatto in lingua inglese dovranno allegare una traduzione in lingua italiana dello stesso conforme all'originale.

I vincitori che abbiano conseguito il titolo di studio in un Paese non appartenente all'Unione Europea, entro 20 giorni dal decreto di approvazione degli atti della selezione, dovranno trasmettere al Dipartimento Fisiologia e Farmacologia "Vittorio Erspamer", con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda di ammissione (**vedi art. 4**), la dichiarazione di valore sul titolo, rilasciata dalle competenti Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese in cui è stato conseguito il titolo, unitamente a traduzione ufficiale dello stesso. E' disposta la decadenza dal diritto alla stipula del contratto nel caso in cui i documenti non pervengano entro tale termine.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla presente selezione (**vedi art. 4**).

I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva.

Art. 4

(Domanda e termine di presentazione)

La **domanda di partecipazione** alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema indicato nell'Allegato A, **deve essere inviata a pena di esclusione entro le ore 14:00 del giorno 27 aprile 2016 al seguente indirizzo** di posta elettronica: bandidipfisiopharm@uniroma1.it.

Nella domanda di partecipazione i candidati debbono indicare un indirizzo di posta elettronica personale al quale saranno inviate tutte le comunicazioni compresa la eventuale convocazione per il colloquio orale, senza che a tal riguardo vi sia altro obbligo di avviso (**vedi art. 7**).

Ogni eventuale variazione dell'indirizzo elettronico personale deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia "Vittorio Erspamer" all'indirizzo sopra indicato. Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta comunicazione da parte del candidato di un valido indirizzo di posta elettronica personale.

Art.5

(Documenti da allegare alla domanda)

Pena l'esclusione dalla procedura selettiva, devono essere allegati alla domanda in formato pdf:

- fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale;
- **dichiarazione sostitutiva di certificazione** del titolo di laurea e di dottore di ricerca, o del titolo equivalente conseguito all'estero (vedi art. 3), con indicazione dell'Università da cui è stato rilasciato, della data di conseguimento e del voto; **oppure atto di notorietà** redatto secondo lo schema dell'**Allegato C**;
- documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso (diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, borse di studio o incarichi di ricerca conseguiti sia in Italia che all'estero, etc.) con le stesse formalità di cui al periodo precedente;
- dichiarazione di cui all'**Allegato B**, relativa all'eventuale fruizione del dottorato di ricerca senza borsa e/o all'attività svolta in qualità di Assegnista di ricerca;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà dello svolgimento di attività lavorativa presso Enti pubblici/privati (**Allegato D**);
- curriculum della propria attività scientifica e professionale datato e firmato;
- eventuali pubblicazioni scientifiche allegate a dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa secondo lo schema dell'**Allegato C**.
- **ulteriore curriculum professionale sintetico redatto in formato europeo**, che sarà utilizzato per la pubblicazione sui siti web di Ateneo e di Dipartimento a norma degli artt. 4 e 15 del D.Lgs 33/2013, dal quale devono essere eliminate tutte le informazioni relative ai dati personali e sensibili di cui all'art. 4 del D.lgs. 196/2003.

I soli cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

I documenti e le pubblicazioni prodotti dai candidati non saranno restituiti da questa Amministrazione.

Art. 6
(Selezione)

La Commissione, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e del colloquio, formalizzandoli nel relativo verbale, al fine della successiva attribuzione dei punteggi.

I **criteri di valutazione** saranno espressi in centesimi e saranno riferiti, con opportuni pesi, alle seguenti voci:

- voto di laurea;
- diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea attinenti all'attività prevista dal bando;
- altri titoli collegati all'attività prevista dal presente bando, quali titolarità di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali, debitamente attestati per decorrenza e durata, precedenti esperienze di ricerca con modelli animali di glioma, pratica di microchirurgia sui roditori, microscopia, fisiologia cellulare e molecolare.

I risultati della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni saranno resi noti agli interessati mediante affissione all'Albo del Dipartimento e sul sito Web del Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia.

Art. 7
(Commissione esaminatrice)

La Commissione esaminatrice sarà nominata, alla scadenza del presente bando, dal Direttore del Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia "Vittorio Erspamer", su proposta del Consiglio o, in casi di emergenza, dalla Giunta di Dipartimento.

La Commissione è composta da tre membri: un Professore ordinario con funzioni di Presidente e due membri scelti tra i Professori e Ricercatori (anche a tempo determinato) della Sapienza e tra i ricercatori degli Enti di Ricerca in convenzione; uno di questi ultimi svolge le funzioni di Segretario verbalizzante. Tutti i commissari devono appartenere al settore concorsuale o al settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione.

Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.

Art. 8
(Formazione della graduatoria di merito)

La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli, delle pubblicazioni.

Gli esiti della selezione sono approvati dal Direttore del Dipartimento con propria disposizione che viene pubblicata all'albo del Dipartimento, sul sito web dello stesso e dell'Università; a tale pubblicazione, che costituisce avviso per i concorrenti, segue intimazione della presa di servizio al candidato risultato vincitore presso l'indirizzo email dallo stesso indicato; qualora si verificano rinunce, si darà luogo allo scorrimento della graduatoria.

Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che non si presentino entro i termini comunicati. Sono giustificati i soli differimenti della data di inizio del godimento dell'assegno dovuti a motivi di salute debitamente certificati, astensione obbligatoria per maternità e casi di forza maggiore debitamente comunicati e comprovati.

Art. 9

(Conferimento degli assegni di ricerca)

L'assegno è conferito mediante contratto di diritto privato. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale dell'Università.

Il vincitore dovrà produrre entro 20 giorni dal conferimento dell'assegno, pena la decadenza del diritto allo stesso, una **dichiarazione in carta libera**, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000, n. 445, dalla quale risulti:

- a) data e luogo di nascita;
- b) cittadinanza;
- c) godimento dei diritti politici;
- d) inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso.

Il vincitore sarà tenuto a rilasciare una **dichiarazione sostitutiva di notorietà** circa l'autenticità dei titoli presentati. In mancanza del rilascio di detta dichiarazione sarà tenuto a presentare i titoli valutati in originale, o in subordine, a regolarizzarli in bollo.

L'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 43, comma 5, 71 e 72, 75, 76 del D.P.R. 445/2000, ha la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte e dei titoli presentati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione ed atti di notorietà e di chiedere l'applicazione delle disposizioni previste in caso di falsa dichiarazione.

Ai fini di pubblicità previsti dall'art. 15, c. 1, lett. C) del D.Lgs 33/2013, il candidato vincitore dovrà, inoltre, produrre la **dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato D**, recante informazioni relative allo svolgimento di eventuali altri incarichi c/o altri Enti.

Art. 10

(Diritti e doveri)

Gli Assegnisti devono rispettare gli adempimenti previsti dal Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca, di cui sarà loro fornita copia.

Gli Assegnisti devono svolgere la loro attività di ricerca nell'ambito dei programmi di ricerca approvati dal Dipartimento al quale afferiscono; i compiti attribuiti devono avere riguardo alle attività di ricerca e non esserne di mero supporto tecnico. Gli Assegnisti possono collaborare alle attività di ricerca condotte dagli studenti per la preparazione della tesi di laurea; essi possono partecipare ai seminari e alle esercitazioni per gli studenti e far parte delle commissioni degli esami di profitto in qualità di cultori della materia.

Gli Assegnisti hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle attrezzature del Dipartimento presso il quale svolgono il loro servizio ed usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti e le disposizioni approvate dal Dipartimento.

Qualora, ove espressamente autorizzato dal Responsabile scientifico, l'Assegnista si rechi in missione nell'ambito della ricerca cui è addetto, avrà diritto al rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

Gli Assegnisti sono tenuti a presentare annualmente, alla direzione del Dipartimento nella quale svolgono la propria attività, una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, corredata dalla valutazione del Responsabile scientifico.

L'attività di ricerca può essere in parte svolta presso una Università o un Ente di Ricerca all'estero, purché sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidate, preventivamente ed espressamente autorizzata dal Dipartimento di afferenza su motivata proposta del Responsabile scientifico e debitamente attestata alla sua conclusione.

Art. 11

(Divieto di cumulo, incompatibilità, sospensione)

L'assegno di ricerca non può essere cumulato con un reddito imponibile personale annuo lordo di lavoro dipendente, come definito dall'art. 49 del T.U.I.R. – Titolo I, Capo IV, superiore a euro 16.000,00.

Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, nell'ambito di soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari della borsa.

I titolari degli assegni di ricerca non possono partecipare quali iscritti a Corsi di Laurea, Laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, Master universitari.

Il dipendente in servizio presso Pubbliche Amministrazioni, anche se part-time, titolare dell'assegno di ricerca deve essere collocato in aspettativa senza assegni.

L'assegno è individuale; i titolari di assegni possono svolgere attività di lavoro autonomo che non comporti conflitti di interesse con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno e non rechi pregiudizio all'Università, previa comunicazione scritta al Dipartimento di appartenenza ed a condizione che tale attività sia dichiarata dal Dipartimento stesso compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca; il Responsabile scientifico e il titolare dell'assegno devono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali, in atto o preesistenti, sugli specifici obiettivi dell'assegno di ricerca di cui al presente bando.

Con l'obbligo di garantire il regolare svolgimento delle attività di ricerca loro assegnate, previa autorizzazione del Dipartimento, sentito il Responsabile scientifico, i titolari di assegno possono partecipare all'esecuzione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate all'Università e possono, pertanto, partecipare alla ripartizione dei relativi proventi, secondo le modalità stabilite dalle norme regolamentari in materia; possono, inoltre, partecipare alle attività svolte nell'ambito dei programmi comunitari e internazionali e in tal modo essere destinatari dell'attribuzione di compensi incentivanti, secondo le modalità stabilite dalle norme regolamentari in materia.

I titolari degli assegni che intendono svolgere ovvero continuare a svolgere un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative o istituzioni culturali senza fine di lucro o istituzioni a carattere socioassistenziale senza scopo di lucro possono espletarla, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.

L'attività di ricerca dell'Assegnista è sospesa nei casi di astensione obbligatoria per maternità, congedo parentale e congedo per malattia e prorogata secondo le norme vigenti. Non costituisce sospensione un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

Art. 12

(Decadenza e risoluzione del rapporto)

Nei confronti del titolare di assegno che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o inadempienze, è avviata, su proposta motivata del Responsabile scientifico e approvata dal Consiglio del Dipartimento di riferimento, la procedura per dichiarare la risoluzione del contratto.

Le cause di risoluzione del rapporto sono le seguenti:

- ingiustificato mancato inizio dell'attività o ritardo nell'effettivo inizio dell'attività;
- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
- violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 6 del Regolamento, reiterato dopo un primo avviso;
- giudizio negativo espresso dal Consiglio del Dipartimento di afferenza oppure dall'organo ristretto di amministrazione e gestione dello stesso Dipartimento sulle attività e comportamenti dell'Assegnista.

Art. 13

(Pubblicità della procedura selettiva e Norme finali)

Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il dott. Luigi Basile, Responsabile Amm.vo Delegato per il Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia "Vittorio Erspamer" dell'Università "Sapienza" di Roma, Piazzale A. Moro 5 - 00185 Roma - telefono 06/49910793 - luigi.basile@uniroma1.it.

Questo bando è pubblicato mediante affissione all'Albo di questo Dipartimento, nonché sul sito web dello stesso, dell'Università, del MIUR e dell'Unione Europea ai seguenti indirizzi

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_ar/70

http://dff.uniroma1.it/it/bandi_categoria/assegni-di-ricerca

www.miur.it

<http://ec.europa.eu/euraxess/>

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Roma, 6 aprile 2016

Il Direttore del Dipartimento di
Fisiologia e Farmacologia "Vittorio Erspamer"
Prof.ssa Cristina Limatola